



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1265 del 21 dicembre 2018

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2181, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto ad acquistare, nel settembre del 2008, n. 500 azioni emesse dall'Intermediario, per un controvalore pari a € 5.200,00 ed eccepisce, al riguardo, tale l'acquisto gli sarebbe stato prospettato come sicuro e al riparo dalle oscillazioni di mercato. Egli lamenta, in particolare, la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, specie avuto riguardo alla rischiosità dei titoli di cui è controversia e alla natura illiquida

degli stessi, per effetto del che adisce l'ACF chiedendo di essere risarcito del danno occorso in ragione di € 5.200,00.

2. L'Intermediario si è costituito e, ricostruiti i fatti occorsi, formula domanda di rigetto del ricorso in esame, affermando l'insussistenza di irregolarità e comportamenti violativi a suo carico, atteso che in relazione alle *“azioni di propria emissione svolgeva unicamente un'attività finalizzata a facilitare l'incontro della domanda con l'offerta del titolo prestando in favore dei clienti il servizio di ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione”*, ivi assicurando anche *“impianto informativo e specifici presidi di trasparenza dettati dalla delibera Consob n. 14035 del 17 aprile 2003”*. L'Intermediario deduce, altresì, che il Ricorrente ben avrebbe potuto mettersi al riparo dalle perdite subite presentando una richiesta di vendita dei titoli di che trattasi; richiesta, però, mai pervenuta.

3. Il Ricorrente non ha ritenuto di presentare deduzioni integrative.

## **DIRITTO**

1. Esaminate le evidenze in atti, questo Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Occorre anzitutto rilevare che, con particolare riferimento alle doglianze sollevate dal Ricorrente in ordine al mancato rispetto degli obblighi informativi da parte della Resistente nella prestazione dei servizi di investimento, nulla è nel merito controbattuto da controparte, la quale ha spiegato le proprie argomentazioni difensive non corroborando documentalmente, né dettagliando i presidi di trasparenza previsti dalle norme vigenti messi in campo all'epoca dei fatti di cui è causa, di talché la stessa non ha assolto l'onere probatorio di cui è gravata ex art. 15, comma 2 del Regolamento sull'ACF. A ciò va aggiunta la considerazione d'ordine generale che gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento,

situazione patrimoniale) del contraente. Informativa specifica, però, che non risulta sia stata fornita nel caso di specie.

Del resto, con specifico riguardo allo strumento finanziario in contestazione, la normativa di settore rafforza ulteriormente, a presidio dell'investitore, gli obblighi informativi previsti, statuendo che è fatto obbligo agli intermediari di fornire *“ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”* (art. 31, comma 1, Regolamento Intermediari).

Sulla base di quanto sopra rilevato, assorbente di ogni altro profilo violativo, e alla luce della previsione di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento ACF, il Collegio ritiene conclusivamente accertata la responsabilità, sotto il profilo risarcitorio del danno occorso, dell'Intermediario con riguardo alle carenze informative e comportamentali all'atto dell'investimento di che trattasi.

2. Per quanto concerne la quantificazione del danno, questo Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, al Ricorrente l'importo di € 5.200,00. In quanto debito di valore, la somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'investimento alla data della decisione (per € 582,40) e maggiorata degli interessi legali fino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 5.782,40 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi